



PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

Procedure adottate dal Gruppo Banca Sistema in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento

INDICE

Sommario

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. DEFINIZIONI	4
4. CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
5. PROCESSO DI SOSTITUZIONE O MODIFICA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	6
5.1 Attivazione del Processo di Sostituzione	6
5.2 Identificazione dell'Indice Sostitutivo	6
5.3 Procedura di modifica dei contratti e comunicazione alla Clientela	6
5.4 Implementazione Tecnica e Aggiornamento dei Sistemi	7
5.5 Revisione periodica e aggiornamento delle Clausole di <i>fallback</i> e dei Piani	7
6. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI	8

1. PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (in seguito "**BMR**" – *Benchmark Regulation*) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. *benchmark*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, l'art. 28 del BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di Variazioni sostanziali o Cessazione di un indice di riferimento.

In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico, *inter alia*, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla Clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" (in seguito "**Piano di Sostituzione**") ossia le azioni che il Gruppo Banca Sistema (in seguito "**Banca Sistema**", "**Gruppo**", "**Gruppo Banca Sistema**") intraprende in caso di sostanziali variazioni o Cessazione degli indici di riferimento adottati dal Gruppo, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche.

Il Gruppo Banca Sistema applica il presente Piano di Sostituzione a tutti i servizi bancari e finanziari prestati dal Gruppo che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi di credito, bancari e finanziari con la Clientela. Esso si applica a:

- cessione di crediti,
- cessione di crediti d'imposta,
- finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia L. 662/96 per le Piccole e Medie Imprese,
- finanziamento garantito da SACE ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 143,
- credito di firma,
- conto corrente,
- apertura di credito in conto corrente garantita da pegno,
- mutuo riservato ai dipendenti,
- prestito personale riservato ai dipendenti,
- apertura di credito riservata ai dipendenti,
- prestito garantito (SìConto Subito).

disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB – Testo Unico Bancario.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 ("BMR" – *Benchmark Regulation*);
- Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023
- Art. 118-bis, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

3. DEFINIZIONI

- **Amministratore/i di Indice/i di riferimento:** come definito dall' articolo 3 del BMR "una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento". Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. *European Money Markets Institute* - EMMI per Euribor).
- **Banca Sistema:** si intende il Gruppo Banca Sistema e, individualmente, la capogruppo Banca Sistema S.p.A. e tutte le società controllate appartenente al Gruppo bancario Banca Sistema.
- **Cessazione di un Indice di riferimento:** si intende il venir meno della rilevazione o determinazione dell'Indice di riferimento a seguito di una dichiarazione pubblica ufficiale o una pubblicazione da parte o per conto dell'autorità di vigilanza dell'Amministratore dell'Indice o dell'amministratore dell'Indice di riferimento stesso, in cui si dichiara che:
 - 1) tale Amministratore ha cessato o cesserà di pubblicare l'Indice di riferimento in via permanente o indefinita e che,
 - 2) al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non esista un altro Amministratore che continuerà a pubblicare l'Indice di riferimento.
- **Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback:** clausola inclusa all'interno di uno Strumento finanziario o di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di Variazione sostanziale o Cessazione dello stesso.
- **Cliente/i o Clientela o Controparte/i:** soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con il Gruppo Banca Sistema in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso Banca Sistema.
- **Indice/i di riferimento:** come definito dall' articolo 3 comma 1, punto 3 del BMR, "un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*".
- **Indice/i Sostitutivo:** indici di riferimento Risk Free definiti come sostituti degli IBOR.
- **Interbank Offered Rates o IBOR:** serie di indici di riferimento calcolati giornalmente in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

- **Risk Free Rates o RFRs:** indici di riferimento risk free definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (e.g. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).
- **Variazione sostanziale di un Indice di riferimento:** si intende la c.d. "*material change*", cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'Indice di riferimento. La Variazione quantitativa dell'Indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro non costituisce una Variazione sostanziale dell'Indice di riferimento.

4. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il BMR ha istituito un quadro normativo uniforme a livello europeo per garantire la precisione e l'integrità dei parametri utilizzati come benchmark negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, al fine di misurare altresì la *performance* dei fondi di investimento dell'Unione Europea. Tra i principali riferimenti nel settore bancario vi sono gli "*Interbank Offered Rates*" (IBOR), utilizzati come indici di riferimento per la maggior parte dei contratti finanziari denominati nelle principali valute globali. Questi tassi sono determinati sulla base dei dati forniti dalle banche contribuenti agli Amministratori degli indici.

A seguito della crisi finanziaria del 2007-2008, le Autorità di Vigilanza hanno deciso di riformare il processo di calcolo degli IBOR, prevedendo, in alcuni casi, piani per la sostituzione o il ritiro di tali parametri.

Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono un solido piano scritto" ai sensi dell'art. 28 par.2 del BMR che specifica le azioni da intraprendere nel caso di Cessazione di un Indice di riferimento o di Variazione sostanziale di un Indice di riferimento.

L'art. 3, comma 1, del Decreto di dicembre 2023 ha introdotto, all'interno del TUB, l'art. 118-bis "Variazione sostanziale o Cessazione di un indice di riferimento". In particolare, l'art. 118-bis, comma 1, evidenzia l'onere a cura delle Banche e degli intermediari finanziari di pubblicare il menzionato Piano di Sostituzione, anche per estratto, e di mantenerlo costantemente aggiornato sul proprio sito internet.

L'art.118-bis, comma 2, specifica inoltre che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai citati Piani di Sostituzione, le modifiche all'Indice di riferimento o l'Indice sostitutivo per le ipotesi di Cessazione di un Indice di riferimento o di Variazione sostanziale di un Indice di riferimento applicato al singolo contratto.

Con il presente Piano di Sostituzione, il Gruppo Banca Sistema intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di Indici Alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla propria Clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al Cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

La capogruppo Banca Sistema effettuerà periodicamente un'attività di monitoraggio e revisione del Piano di Sostituzione nel corso della quale si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile

ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un Indice Alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di riferimento che possa cessare o variare sostanzialmente.

Il Gruppo Banca Sistema applica il presente Piano di Sostituzione ai contratti che incorporano un Indice di riferimento utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi di credito, bancari e finanziari con la Clientela. A questo fine, la capogruppo Banca Sistema aggiorna costantemente la mappatura dei *benchmark* utilizzati dalle diverse linee di *business* per assicurare una copertura completa del Piano di Sostituzione a tutte le aree di relazione con la Clientela.

5. PROCESSO DI SOSTITUZIONE O MODIFICA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Il processo di sostituzione o modifica dell'Indice di riferimento è stato definito dalla capogruppo Banca Sistema per garantire una gestione coordinata e trasparente dei contratti indicizzati a tassi di riferimento variabili, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR) e dell'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB). In caso di Cessazione o Variazione sostanziale di un indice di riferimento, il processo si articola nelle seguenti fasi principali:

5.1 Attivazione del Processo di Sostituzione

Il processo si attiva al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Cessazione dell'indice di riferimento, a seguito di dichiarazione ufficiale o comunicazione da parte dell'Amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza competente.
- Variazione sostanziale di un Indice di riferimento, dichiarata dall'Amministratore o dall'autorità di regolamentazione, tale da influire significativamente sul valore e sulla rappresentatività dell'indice stesso.

In questi casi, un gruppo di lavoro interno viene attivato per coordinare il processo di sostituzione, monitorare l'impatto dell'evento e assicurare una risposta conforme alle normative.

5.2 Identificazione dell'Indice Sostitutivo

Quando un Indice di riferimento cessa o subisce una Variazione sostanziale, la capogruppo Banca Sistema avvia una procedura per individuare un Indice Sostitutivo che soddisfi i seguenti criteri:

- conformità normativa: il nuovo indice deve rispettare le linee guida stabilite dalle autorità di regolamentazione e dai gruppi di lavoro internazionali, come la BCE per l'EURIBOR;
- coerenza con i parametri di mercato: l'Indice Sostitutivo deve essere accettato a livello di mercato e deve riflettere correttamente la tipologia di operazioni e prodotti finanziari del Gruppo.

5.3 Procedura di modifica dei contratti e comunicazione alla Clientela

Nel caso di contratti stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3, del TUB, al verificarsi di una Cessazione di un Indice di riferimento o di Variazione sostanziale di un Indice di

riferimento, Banca Sistema invia una comunicazione al Cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il Cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando la denominazione dell'Indice di riferimento soggetto a Cessazione o Variazione, l'Indice Sostitutivo o le modifiche all'Indice di riferimento soggetto a variazione e le modalità di sostituzione o variazione sostanziale dell'Indice di riferimento.

La modifica sarà considerata approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con la norma, in caso di recesso Banca Sistema riconosce al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di riferimento.

La capogruppo Banca Sistema pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli Indici di riferimento che verranno dismessi o che hanno subito una Variazione sostanziale dell'Indice di riferimento.

Nel caso si trattasse, invece, di strumenti finanziari derivati stipulati con controparti aderenti al protocollo ISDA o di strumenti finanziari derivati stipulati con controparti non aderenti al protocollo ISDA o di emissioni obbligazionarie quotate ed altri strumenti finanziari di provvista (quali cartolarizzazioni e cambiali finanziarie), non si applicano le regole menzionate sopra per le operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, ma si applicano le clausole inerenti agli strumenti finanziari descritte nella documentazione della singola operazione.

5.4 Implementazione Tecnica e Aggiornamento dei Sistemi

La Direzione IT della capogruppo Banca Sistema procede all'implementazione tecnica dell'Indice Sostitutivo nei sistemi operativi, assicurando:

- la modifica dei parametri nei sistemi IT: l'indice sostitutivo venga integrato nei sistemi di calcolo e monitoraggio dei contratti, con l'applicazione di eventuali spread per mantenere la coerenza con il valore dell'indice precedente;
- test di validazione: prima dell'effettiva sostituzione, la Direzione IT esegue test per garantire che il nuovo Indice di riferimento sia correttamente integrato in tutti i sistemi aziendali, evitando possibili disallineamenti o errori di calcolo;
- monitoraggio post-implementazione: la capogruppo Banca Sistema monitora costantemente l'efficacia della sostituzione, per identificare prontamente eventuali discrepanze o criticità operative.

5.5 Revisione periodica e aggiornamento delle Clausole di *fallback* e dei Piani

Il Gruppo Banca Sistema effettua una revisione periodica dei Piani di sostituzione, delle clausole di *fallback* e degli indici di riferimento utilizzati per garantire l'allineamento ai requisiti normativi e alle condizioni di mercato. La revisione avviene con frequenza almeno annuale o in risposta a variazioni normative rilevanti, e prevede:

- la mappatura e l'adeguamento dei contratti: il Gruppo aggiorna la mappatura dei contratti e dei prodotti finanziari che incorporano un indice di riferimento, assicurando che ogni Clausola di *fallback* sia appropriata e conforme;
- la valutazione dei Benchmark Alternativi: il gruppo di lavoro interno presso la capogruppo Banca Sistema valuta periodicamente i benchmark utilizzati, identificando eventuali alternative qualora nuovi indici vengano raccomandati dalle autorità di vigilanza;
- l'aggiornamento delle comunicazioni: in caso di modifica delle Clausole di *fallback*, i clienti verranno informati attraverso comunicazioni dirette e aggiornamenti sul sito web del Gruppo Banca Sistema, come previsto dall'art. 118-bis TUB;
- le modifiche del Piano di Sostituzione: in caso di evoluzioni normative, di settore o di business il gruppo di lavoro interno istituito presso la capogruppo Banca Sistema valuta la necessità di apportare modifiche al contenuto del presente Piano di Sostituzione. Tali modifiche devono essere portate a conoscenza della Clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela e alla prima occasione utile.

6. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI SOSTITUTIVI

In caso di Cessazione di un Indice di riferimento o di Variazione sostanziale di un Indice di riferimento, Banca Sistema utilizzerà gli Indici Sostitutivi, di seguito rappresentati:

Indice di riferimento	Indice Sostitutivo
EURIBOR	Si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.
BCE	Trattandosi del tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale dell'Unione Europea, quale strumento per l'attuazione delle scelte di politica monetaria dei Paesi dell'Area Euro, nell'eventualità che lo stesso cessi di essere fornito, Banca Sistema si atterrà alle indicazioni o raccomandazioni fornite dall'Autorità competente in relazione alle modalità di sostituzione del tasso.